




IusTrend
il verso del diritto

**La nuova Direttiva sulle acque destinate
al consumo umano**

GENNAIO 2021



LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Padova | Ancona

La Direttiva del Parlamento Europeo sulle acque destinate al consumo umano

In data 23 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la nuova Direttiva del Parlamento Europeo del 16 dicembre 2020 n. 2184 concernente *“la qualità delle acque destinate al consumo umano”*¹ che si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- i) la protezione della salute pubblica dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e, al contempo
- ii) la riduzione dei rifiuti e l'uso delle bottiglie di plastica.

L'ambizioso traguardo che ci si è posti in sede Europea, potrà essere raggiunto, secondo Bruxelles, solo superando la disciplina attualmente vigente in materia, rappresentata dalla Direttiva 98/83/CE che verrà abbandonata definitivamente a decorrere dal 13 gennaio 2023, data entro la quale ogni Stato Membro avrà dovuto recepire a livello nazionale gli indirizzi contenuti nella nuova normativa.

La struttura della direttiva n. 2184 rinnova le previsioni contenute nella vecchia disposizione del 1998, andando però a modificare i parametri idonei a valutare la salubrità delle acque potabili ed introducendo altresì disposizioni atte al migliorarne le modalità di accesso. In base al *“principio precauzionale”* introdotto dal Parlamento Europeo all'interno del testo normativo, l'obbligo generale che viene imposto agli Stati Membri è quello di evitare che le acque contengano microorganismi, parassiti o altre sostanze in concentrazioni tali da risultare pericolose per la salute.

Vengono, quindi, inseriti nuovi standard qualitativi minimi che le acque destinate al consumo umano dovranno rispettare in sede di ispezione presso tutti i punti di erogazione. L'approccio che, secondo i criteri indicati dal Parlamento Europeo, gli Stati Membri dovranno adottare in sede di verifica, si dovrà basare sul rischio di contaminazione verificabile presso ogni punto della catena di approvvigionamento (ossia dal punto di prelievo presso il bacino idrico fino al punto di distribuzione presso gli utenti finali, passando per i sistemi di trattamento e stoccaggio delle acque).

¹ La Direttiva (art. 3) esclude espressamente, dal novero delle fattispecie di riferimento, l'applicazione della normativa alle acque minerali naturali e alle acque medicinali per le quali restano in vigore le vigenti normative specifiche ad esse dedicate.

Nello specifico, per quanto concerne la valutazione sui bacini idrografici la direttiva indica le mappature da effettuare con riguardo ai punti di estrazione, parametri da monitorare e frequenza delle rilevazioni (art. 8). Analogamente (artt. 9 e 10) si prevede l'onere di effettuare una valutazione dei rischi per la salute umana sui sistemi di fornitura e distribuzione domestica (intendendo come tali le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati nei locali pubblici e privati e la rete di distribuzione), finalizzata ad indentificare pericoli già esistenti (o verificabili in futuro), con contestuale onere di prevedere l'adozione di una serie di misure di controllo e monitoraggio atte alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi stessi.

Sulla base degli esiti che emergeranno a conclusione della predetta fase valutativa, gli Stati Membri potranno (eventualmente anche) prevedere una riduzione della frequenza dei controlli di determinati parametri (o addirittura l'eliminazione di alcuni di essi dalle procedure di monitoraggio), risultando per altro esenti dagli oneri di valutazione e gestione del rischio tutti quei fornitori che erogano in media tra 10 e 100 metri cubi di acqua al giorno o servono tra le 50 e le 500 persone.

Quanto ai distributori domestici, l'art. 10 impone loro l'ulteriore onere di verifica dei parametri biochimici relativi a legionella e piombo con valutazione di potenziali rischi sulla salute e pregiudizi che la presenza di queste sostanze possa eventualmente arrecare alla qualità dell'acqua.

La normativa non si ferma però qui: l'ambito di ispezione richiesta agli operatori del settore si rivolge anche ai materiali che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, e relativi prodotti chimici per il loro trattamento (art. 11 e 12), al fine di evitare che questi possano, ad esempio, rilasciare sostanze contaminanti (o evitando che vadano ad alterare le proprietà organolettiche dell'acqua) alterino colore odore e sapore, evitino lo sviluppo di crescita microbica.

Il sistema di monitoraggio (art. 13) prevede inoltre che, in caso di superamento dei limiti imposti della direttiva, gli stati membri impongano a fornitori e distributori adeguati correttivi al fine di far rientrare i parametri entro quelli predeterminati dalla legge prevedendo altresì il divieto o la limitazione al consumo di acqua quando le difformità possano costituire un potenziale pericolo per la salute umana. Il tutto, chiaramente, con onere di informare ed aggiornare sull'evoluzione della vicenda i consumatori interessati, in ossequio al principio di trasparenza.

Precisiamo tuttavia come la Direttiva consenta espressamente la facoltà per ogni Stato Membro di derogare ai parametri guida, prevedendo regole più stringenti e standard qualitativi più elevanti oppure, in forza di quanto previsto dall'art. 15, modificando *in pejus* i criteri di controllo (nel caso si tratti di nuovo bacino idrografico, nuova fonte di

inquinamento rilevata nel bacino idrografico o situazione imprevista ed eccezionale) a patto ovviamente che dette deroghe non costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana o che la fornitura non possa essere garantita in nessun altro modo.

Il secondo obiettivo che si pone la Direttiva, è quello di agevolare il più possibile l'accesso all'acqua potabile (anche al fine di ridurre l'uso delle bottiglie di plastica) andando ad individuare le comunità prive di tale risorsa ed incentivando (grazie all'introduzione di dispositivi esterni e pubblici) l'uso dell'acqua da rubinetto, incoraggiandone la messa a disposizione anche nelle Pubbliche Amministrazioni e negli edifici pubblici e, a titolo gratuito o a prezzi modici, anche a clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

Il tutto attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione (pubblicitaria, tramite bollette o tramite strumenti digitali o applicazioni intelligenti) in ordine alla qualità delle acque e ai consumi effettuati (artt. 16 e 17).

Di seguito riportiamo la *timeline* stabilita della Direttiva:

- ✓ **12 gennaio 2021:** è entrata in vigore la Direttiva n. 2184/2020 (20° giorno successivo alla pubblicazione in GUUE effettuata il 23 dicembre 2020);
- ✓ **Entro il 12 gennaio 2023:** gli Stati Membri devono adottare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative idonee a conformare le normative nazionali al testo della direttiva, con onere di comunicare alla Commissione i relativi provvedimenti adottati;
- ✓ **13 gennaio 2023:** prende effetto l'abrogazione dell'attuale direttiva 98/83/CE;
- ✓ **Entro il 12 gennaio 2026:** gli Stati Membri devono adottare misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano in linea coi parametri di cui agli allegati della direttiva (fino a tale data i fornitori non sono comunque tenuti ad effettuare i monitoraggi delle acque secondo i nuovi parametri adottati);
- ✓ **Entro il 12 luglio 2027:** gli Stati Membri devono avere istituito il piano di valutazione e gestione dei rischi per i bacini idrografici e per punti di estrazione (con onere di provvedere all'aggiornamento ogni sei anni);
- ✓ **Entro il 12 gennaio 2029:** gli Stati Membri devono avere introdotto misure atte a migliorare l'accesso e promuovere l'uso di acqua destinata al consumo umano unitamente al piano di valutazione dei rischi per i sistemi di distribuzione e di fornitura (anche in tal caso è previsto un onere di aggiornamento ogni sei anni).

Tutte le informazioni dovranno essere messe a disposizione dell'Agenzia Europea per l'Ambiente.

Chiaramente, occorrerà attendere che il contenuto della direttiva venga recepito a livello Nazionale per verificare, effettivamente, la portata e l'impatto delle nuove disposizioni sulle Aziende operanti nel settore idrico.

Marco Contini – m.contini@lascalaw.com

Autore: *m.contini@lascalaw.com*

Contatti: *redazione@iusletter.com*

Supplemento a IusLetter del 27/01/2021



Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Padova | Ancona